



Comune di Poncarale
Provincia di Brescia

COPIA

Codice Ente 10397
Delibera trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari contestualmente alla pubblicazione
Delibera trasmessa all'O.RE.CO. con nota prot. N° del

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

N° 52 del 20-07-2009

OGGETTO: Modifiche ed integrazioni al Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi per incarichi di collaborazione autonoma.

L'anno **duemilanove** addì **venti** del mese di **luglio** alle ore **11.30** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. All'appello risultano:

ZAMPEDRI ANTONIO	SINDACO	Assente	
ZAMBONI DR. CARLO	VICE SINDACO	Presente	
PAROLINI PAOLO	ASSESSORE	Presente	
LOMBARDI DAVIDE	ASSESSORE	Assente	Totale presenti N° 3
PLATTO DANIELA	ASSESSORE	Presente	Totale assenti N° 2

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. **MOSCHELLA DOTT. SANTI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **ZAMBONI DR. CARLO** nella sua qualità di Vice Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Delibera N° 52 del 20-07-2009

Oggetto: Modifiche ed integrazioni al Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi per incarichi di collaborazione autonoma.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 75 in data 15.12.2008 avente ad oggetto: “Modifiche ed integrazioni al Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi per incarichi di collaborazione autonoma”, con la quale, conformemente a quanto previsto dall’art. 3, comma 55 e 56, della L. 244/07 (FINANZIARIA 2008), si provvedeva ad approvare le modifiche al vigente regolamento comunale di organizzazione uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 197 del 03.11.1998, successivamente modificato con deliberazioni della Giunta Comunale n. 155 del 21.09.1999 e n. 22 del 03.03.2001;

Preso atto che i sopra citati comma della Legge Finanziaria sono stati modificati dal decreto legge 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.08.2008 n. 133, come segue:

- L’art. 3, comma 55, della L. 244/07 (FINANZIARIA 2008), per come sostituito dall’art. 46, comma 2, del decreto legge 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.08.2008 n. 133, ha previsto che gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall’oggetto della prestazione (a titolo solo esemplificativo, incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze), solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell’art. 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- L’art. 3, comma 56, legge citata, per come sostituito dall’art. 46, comma 3, del decreto legge 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.08.2008 n. 133, prevede che il regolamento di organizzazione uffici e servizi fissi i limiti, i criteri, le modalità, per l’affidamento degli incarichi di collaborazione autonoma che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari, costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo.

Dato atto che l’art. 1, comma 127, delle Legge 23 dicembre 1996 n. 662, modificato dall’art. 3, comma 54, della L. 244/07, prevede che le Pubbliche Amministrazioni che si avvalgono di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza, per i quali è previsto un compenso, sono tenute a pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione e consulenza costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto. Copia degli elenchi viene trasmessa semestralmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento Funzione Pubblica.

Dato atto altresì che a norma dell’art. 3, comma 18, della L. 244/07, i contratti relativi ai rapporti di consulenza con le P.A. sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell’oggetto dell’incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell’amministrazione stipulante;

Visto il D.Lgs. 165/01 come modificato dalla L. 244/07;

Ritenuto necessario adeguare le previsioni del vigente Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 197 del 03.11.1998, successivamente modificato con deliberazioni della Giunta Comunale n. 155 del 21.09.1999, n. 22 del 03.03.2001, successivamente modificato con la citata deliberazione della Giunta Comunale n. 75 del 15.12.2008 (che con il presente atto viene revocata), alla nuova normativa;

Dato atto che a norma dell'art. 3, comma 57, della L. 244/07 le disposizioni regolamentari in parola vanno trasmesse, per estratto, alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti entro 30 giorni dalla loro adozione;

Visto l'allegato relativo alle modifiche ed integrazioni da apportare, a norma di legge, al vigente regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi e ritenuto di approvarlo;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio interessato, sulla regolarità tecnica dell'atto, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 49, comma 1[^], del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ed inserito in allegato alla presente deliberazione;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio finanziario, sulla regolarità contabile dell'atto, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. . 49, comma 1[^], del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ed inserito in allegato alla presente deliberazione;

Con Voti favorevoli unanimi;

DELIBERA

- 1) **di revocare**, per i motivi in premessa, a tutti gli effetti di legge, la propria precedente deliberazione n. 75 in data 15.12.2008;
- 2) **di approvare** le modifiche al vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi consistenti nella sostituzione, al Capo Undicesimo, dell'art. 68 "Collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità" ed aggiungendo, in successione gli articoli, dal 69 all'84 bis, relativi alla disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma a soggetti esterni all'Amministrazione Comunale, nonché, alla variazione, al Capo Dodicesimo "Disposizioni varie", fermo restando inalterato il contenuto, della numerazione degli articoli da 70 a 73, che diventano dall'85 al all'88, come da testo allegato "A" alla presente deliberazione;
- 3) **di dare atto che** gli affidamenti in violazione delle disposizioni regolamentari costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale;
- 4) **di trasmettere** le nuove disposizioni, per estratto, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti entro trenta giorni dalla loro adozione, ai sensi del comma 57 dell'art. 3 della L.244/2007;
- 5) **di disporre** la redazione del nuovo testo regolamentare coordinato con le modifiche sopra evidenziate e la sua conseguente pubblicazione all'albo pretorio e sul sito del Comune;
- 6) **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile in conformità all'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267.

Allegato A alla Delibera G.C. n. _____ del 20.07.2009

Art. 68

Collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità

1. E' possibile il ricorso a collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per il conseguimento di specifici obiettivi predeterminati, ivi compresa la progettazione di opere pubbliche e la Direzione dei lavori relativi.
2. In relazione alla natura dell'incarico i rapporti fra il Comune e il collaboratore di norma sono regolati da una convenzione che definisce:
 - a) obiettivi da conseguire;
 - b) durata della collaborazione;
 - c) corrispettivo;
 - d) modalità di espletamento della collaborazione;
 - e) possibilità di utilizzo da parte del collaboratore di risorse strumentali dell'Ente;
 - f) rapporti con i dirigenti, i responsabili di servizio e gli organi politici dell'Ente.
4. La competenza in ordine alla attribuzione di incarichi di collaborazione di cui al presente articolo appartiene al Responsabile di Area che vi provvede nell'ambito delle condizioni e modalità definite nel Capo Settimo del presente regolamento.
5. Il soggetto prescelto dovrà essere dotato di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria rilevabile dall'attento controllo ed accertamento del curriculum personale comprovante l'effettivo possesso delle capacità professionali richieste.

CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA A SOGGETTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE

Art. 69

Oggetto della sezione

Il presente capo disciplina le condizioni e le modalità per il conferimento degli incarichi di collaborazione autonoma a soggetti esterni all'amministrazione.

Art. 70

Principi

1. Il Comune svolge i propri compiti privilegiando la valorizzazione della professionalità del personale dipendente.
2. Gli incarichi di cui al presente capo vengono conferiti dal Comune nel rispetto dei principi di trasparenza, efficacia, efficienza, proporzionalità ed adeguatezza dei compensi, professionalità, per il perseguimento di obiettivi cui non possa farsi fronte con il personale dipendente.

Art. 71

Casi di esclusione

1. Le norme della presente sezione non si applicano agli incarichi disciplinati da specifiche normative.
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo sono esclusi gli incarichi relativi ad :
 - attività di supporto agli organi di direzione politica ai sensi dell'art. 90 del d. lgs. 267/2000.

- attività di rappresentanza processuale
 - attività di progettazione urbanistica e di opere e lavori pubblici
 - attività di addetto stampa
3. Sono altresì esclusi gli incarichi a componenti del collegio di revisione o dei nuclei di valutazione e controllo interno.

Art. 72

Condizioni per il conferimento di incarichi esterni

1. E' possibile conferire incarico di cui al presente capo ad un soggetto estraneo all'amministrazione solo ove la prestazione richiesta sia connotata da un alto contenuto di professionalità e richieda pertanto una comprovata specializzazione universitaria e/o l'eventuale iscrizione a speciali albi od ordini.
2. Per particolari professionalità per le quali è richiesta l'iscrizione in appositi albi ovvero non esistano corsi di specializzazione universitaria, potrà prescindere da tale ultimo requisito previa acquisizione di curriculum attestante comprovata esperienza.

Art. 73

Conferimento dell'incarico

1. Il Comune può conferire incarichi di collaborazione, consulenza, studio o ricerca, quando la prestazione richiesta si esaurisce in un'attività di breve durata e si concretizza, normalmente, nel compimento di studi, ricerche, nell'espletamento di consulenze o nel rilascio di pareri su questioni specifiche, in assenza di un particolare potere direttivo dell'amministrazione.
2. Gli incarichi sono di natura continuativa quando si concretizzano in un'attività di durata, anche se collegata al raggiungimento di un obiettivo determinato, e sono svolti in base ad apposite direttive impartite dall'ente.
3. Normalmente e compatibilmente con le esigenze organizzative e gestionali connesse al tipo di prestazione richiesta, all'incaricato non potrà essere imposto un orario di lavoro fisso o un debito orario minimo, consentendogli di espletare il proprio incarico in autonomia con il solo vincolo del raggiungimento dell'obiettivo e dell'eventuale coordinamento con l'attività degli uffici comunali.

Art. 74

Atti di programmazione

1. Il programma degli incarichi di collaborazione autonoma, nell'ambito del quale gli affidamenti sono conferiti, viene proposto al Consiglio comunale dalla Giunta in occasione della approvazione del bilancio di previsione e degli atti ad esso connessi.
2. Il programma individua gli obiettivi per la realizzazione dei quali sussiste la necessità di ricorrere ad incarichi in relazione alle singole aree dell'assetto organizzativo e nei limiti massimi di spesa fissati nel bilancio di previsione.

Art. 75

Attestazione del responsabile del servizio

1. Il responsabile del servizio interessato attesta per iscritto:
 - a) che l'incarico da conferire rientri tra le finalità previste nel programma di cui al precedente punto;

- b) l'impossibilità oggettiva di utilizzare il personale in servizio a tempo indeterminato o determinato per lo svolgimento dell'attività che si intende affidare al soggetto esterno, sia con riferimento alla mancanza della specifica professionalità richiesta sia con riferimento ad obiettive carenze nell'organico;
- c) che la spesa per l'incarico stesso non superi quella massima prevista nel bilancio di previsione.

Art. 76

Selezione mediante procedure comparative

1. Il Responsabile procede, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi, alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire incarichi professionali mediante procedure comparative, pubblicizzate con specifici avvisi, nei quali sono evidenziati:
 - a) l'oggetto e le modalità di realizzazione dell'incarico professionale;
 - b) il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico;
 - c) la sua durata;
 - d) il compenso previsto;
 - e) le specifiche competenze professionali richieste, attestate mediante il possesso di diploma di laurea specifica, specializzazione nel settore, iscrizione all'albo professionale.
2. Per il conferimento di incarichi professionali che richiedano un confronto ristretto tra esperti dotati di particolari requisiti di professionalità e di abilità, l'amministrazione si può comunque avvalere della procedura individuata dall'art. 57, comma 6 del codice dei contratti pubblici (dlgs n. 163/2006).

Art. 77

Criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative

1. Il Responsabile procede alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire incarichi professionali valutando in termini comparativi gli elementi curriculari, le proposte operative e le proposte economiche anche secondo il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei seguenti criteri:
 - a) abilità professionali riferibili allo svolgimento dell'incarico;
 - b) caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;
 - c) riduzione della tempistica di realizzazione delle attività professionali;
 - d) ribasso del compenso professionale offerto rispetto a quello proposto.
2. In relazione alle peculiarità dell'incarico, il responsabile può definire ulteriori criteri di selezione.

Art. 78

Presupposti per il conferimento di incarichi professionali in via diretta senza esperimento di procedura comparativa

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli precedenti il responsabile può conferire ad esperti esterni incarichi professionali in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione ma previa verifica della congruità del compenso, quando ricorrano le seguenti situazioni:
 - a) Procedura concorsuale andata deserta;
 - b) Unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo;

- c) in casi di particolare urgenza, non imputabili alla volontà dell'Ente, quando le condizioni per la realizzazione delle attività mediante l'esecuzione di prestazioni professionali qualificate da parte di soggetti esterni non rendano possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione;
- d) per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturali non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
- e) per incarichi relativi ad attività di consulenza o di formazione delle risorse umane inerenti innovazioni normative o organizzative da attuarsi con tempistiche ridotte, tali da non permettere l'esperimento di procedure comparative di selezione;
- f) per incarichi relativi a programmi o progetti finanziati o cofinanziati da altre amministrazioni pubbliche o dall'unione europea, per la realizzazione dei quali siano stabilite tempistiche tali da non rendere possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione per l'individuazione dei soggetti attuatori;

Art. 79

Requisiti, incompatibilità, obblighi dell'incaricato

1. Gli incarichi di cui al presente capo possono essere conferiti ai cittadini italiani ed a quelli dell'Unione europea.
2. Ove si tratti di dipendenti di altre pubbliche amministrazioni dovrà essere previamente ottenuta l'autorizzazione da parte dell'ente di appartenenza, ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. 165/2001
3. L'incarico conferito non comporta per l'incaricato alcun obbligo di esclusività con il Comune; tuttavia non si può conferire alcun incarico a soggetti che, per l'attività esercitata o per altre circostanze, siano in potenziale conflitto di interessi con il Comune committente rispetto alla prestazione da svolgere.
4. Parimenti non possono essere incaricati dall'ente soggetti nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale o nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.

Art. 80

Formalizzazione incarico

1. Il responsabile formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi per l'incaricato/collaboratore.
2. Il disciplinare di incarico contiene, quali elementi essenziali, l'indicazione dettagliata della durata, del luogo, dell'oggetto, delle modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni professionali, nonché del compenso della collaborazione.
3. Gli incarichi sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito web istituzionale dei relativi provvedimenti, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato.
4. La liquidazione del corrispettivo, in caso di inosservanza dell'obbligo di pubblicazione di cui al comma precedente, costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del Responsabile di area che la ha disposta.

5. Ai contratti si applicano le norme previste dal codice civile sul lavoro autonomo.

Art. 81 **Compensi e liquidazione**

1. Il compenso è erogato all'incaricato nel rispetto della normativa fiscale e previdenziale vigente.
2. Il compenso deve essere proporzionato all'attività svolta ed all'utilità che l'amministrazione ricava dalla prestazione, e viene determinato in base agli indirizzi impartiti ai sensi dell'art. 74. Il compenso è liquidato entro 60 giorni dal termine della prestazione, previa verifica del raggiungimento dell'obiettivo da parte del responsabile del servizio.
3. Potrà procedersi alla liquidazione del compenso solo dopo la pubblicazione di cui all'art. 80 comma 3.

Art. 82 **Modalità di svolgimento dell'incarico**

1. L'incarico è svolto con autonomia nella determinazione dei tempi e delle modalità per il suo adempimento, salvi il necessario coordinamento con gli uffici o le esigenze connesse alla particolare natura dell'attività esercitata.
2. Entrambe le parti, durante l'esecuzione del contratto, devono comportarsi secondo correttezza e buona fede.
3. Il Comune, in particolare, è tenuto a mettere a disposizione dell'incaricato tutti i dati e le notizie utili al corretto svolgimento della prestazione.
4. L'incaricato non può farsi sostituire nemmeno parzialmente o temporaneamente nell'espletamento dell'incarico, mentre può avvalersi di propri collaboratori nello svolgimento di attività preparatorie o aventi rilevanza meramente interna, delle quali rimane comunque esclusivo responsabile.
5. In nessun caso all'incaricato potranno essere conferiti poteri di rappresentanza dell'ente verso l'esterno, riservati unicamente al personale assunto con rapporto di lavoro subordinato. E' ammessa, qualora prevista dal contratto, la relazione diretta dell'incaricato con cittadini ed utenti.
6. Al professionista è altresì attribuita la qualità di incaricato del trattamento dei dati personali relativi all'attività espletata, con i conseguenti doveri e responsabilità previsti dal d. lgs. 196/2003.
7. L'incaricato è tenuto al segreto su dati, atti o notizie apprese nell'espletamento dell'incarico, e deve trattare i dati personali di cui viene a conoscenza garantendone la sicurezza e l'integrità.
8. Il Comune esercita un'attività di controllo dell'operato dell'incaricato, verificandone la rispondenza agli obiettivi assegnati ed impartendo le necessarie direttive ove previsto dal contratto.
9. Per il corretto svolgimento degli incarichi di studio è requisito essenziale la consegna di una relazione scritta finale nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte. Per il corretto svolgimento degli incarichi di ricerca è requisito essenziale la preventiva definizione del programma da parte dell'Amministrazione.

Art. 83 **Proroga, integrazione e sospensione dell'incarico**

1. Per esigenze sopravvenute o per ragioni eccezionali, non imputabili all'incaricato, entrambe attestate dal responsabile, la durata del contratto può essere prorogata per il tempo necessario al raggiungimento dell'obiettivo.

2. Qualora risulti necessario, il contratto può essere integrato aggiungendo alla prestazione principale altre attività secondarie correlate e strumentali, integrando altresì il compenso nella misura massima del 20% dell'importo inizialmente determinato nell'avviso.
3. Per gravi motivi e su richiesta dell'incaricato o dell'amministrazione il contratto può essere sospeso per una durata massima pari a quella dell'incarico stesso, qualora la sospensione non pregiudichi il raggiungimento dell'obiettivo da parte della amministrazione.

Art. 84

Risoluzione del contratto, penali, recesso

1. Il contratto può essere risolto per inadempimento previa contestazione formale della controparte ed assegnazione di un termine non inferiore a 7 giorni per l'adempimento, salvo il risarcimento di eventuali e maggiori danni.
2. Nel contratto potranno essere previste penali in relazione all'omesso o ritardato svolgimento delle attività richieste o degli obblighi assunti.
3. È ammesso il recesso unilaterale solo se previsto dal contratto, nel rispetto degli eventuali termini di preavviso stabiliti.

Art. 84 bis

Conferimento di incarichi di collaborazione autonoma da parte delle Società in House costituite o costituenti dal Comune.

1. Tutti i criteri stabiliti dalla Legge in materia di incarichi per collaborazioni autonome devono essere osservati dalle Società in House costituite o costituenti dal Comune, le quali dovranno adottare idoneo ed apposito regolamento per il relativo conferimento.
2. Il predetto regolamento dovrà essere sottoposto alla preventiva valutazione della Giunta Comunale al fine di constatare la corretta formulazione del medesimo secondo i criteri ed i principi stabiliti dalla vigente legislazione in materia.
3. Gli atti di conferimento di collaborazione autonoma posti in essere dalle Società in House devono essere trasmessi al Comune di appartenenza affinché quest'ultimo possa esercitare il necessario controllo sull'osservanza dei principi legislativi e regolamentari vigenti e sulle procedure applicate.
4. In caso di inosservanza degli obblighi sopra individuati, il Comune segnala le incongruità rilevate all'Organo di Amministrazione della Società in House affinché siano assunti tutti i provvedimenti necessari, sia sotto l'aspetto dell'illecito disciplinare, sia sotto l'aspetto della responsabilità erariale, nei confronti di quanti abbiano disposto il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma in contrasto con i criteri di legge e regolamentari vigenti.

CAPO DODICESIMO DISPOSIZIONI VARIE

**Art. 85 (ex 70)
NON MODIFICATO**

**Art. 86 (ex 71)
NON MODIFICATO**

**Art. 87 (ex 72)
NON MODIFICATO**

Art. 88 (ex 73)

NON MODIFICATO

Seduta della Giunta Comunale del 20-07-2009

Delibera N. 52

OGGETTO:

Modifiche ed integrazioni al Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi per incarichi di collaborazione autonoma.

**PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
in ordine alla regolarità tecnica**

Il sottoscritto Responsabile del Servizio interessato, con riferimento alla proposta di delibera in oggetto indicata, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 49, comma 1, del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, in relazione alle proprie competenze, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla **regolarità tecnica**.

Lì, 20-07-2009

Il Responsabile del Servizio
F.to Moschella dott. Santi

**PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
in ordine alla regolarità contabile**

Il sottoscritto Responsabile del Servizio di Ragioneria, con riferimento alla proposta di delibera in oggetto indicata, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 49, comma 1, del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla **regolarità contabile**.

Lì, 20-07-2009

Il Responsabile del Servizio Ragioneria
F.to Pagati rag. Primo

Il presente verbale viene così sottoscritto:

Il Presidente
F.to ZAMBONI DOTT. CARLO

Il Segretario Comunale
F.to MOSCHELLA DOTT. SANTI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE E DI TRASMISSIONE AL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO

La suesesa deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124, comma 1, del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
- trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari in data odierna, ai sensi dell'art. 125 del medesimo T.U.
- trasmessa al competente Organo Regionale di Controllo:
 - su iniziativa della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 127, comma 3, del medesimo T.U.
 - su iniziativa di 1/5 dei Consiglieri Comunali, ai sensi dell'art. 127, comma 1, del medesimo T.U.

Poncarale, li 20-07-2009

Il Segretario Comunale
F.to MOSCHELLA DOTT. SANTI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art. 134 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U. approvato con D.Lgs. 267/2000, non essendo pervenute richieste di invio al controllo, ai sensi dell'art. 127 del medesimo T.U.
- Decorsi 30 giorni dal ricevimento di copia da parte del Comitato Regionale di Controllo, avvenuta il _____, prot. n. _____, senza che ne sia stato pronunciato provvedimento di annullamento a norma dell'art. 134, comma 1, del T.U. approvato con D.Lgs. 267/2000.

Poncarale, li

Il Segretario Comunale

A seguito di richiesta di chiarimenti o elementi integrativi di giudizio dell'Organo Regionale di Controllo con ordinanza istruttoria in data _____ Prot. N. _____:

- La presente deliberazione è stata ripresa/revocata con deliberazione C.C./G.C. n. _____ del _____.
- Sono state prodotte controdeduzioni: atti N. _____ del _____.
Estremi ricezioni atti richiesti: Comitato Regionale di Controllo n. _____ del _____.
- Esecutiva decorsi 30 giorni dal ricevimento dei chiarimenti ed elementi integrativi, senza che ne sia stato pronunciato provvedimento di annullamento a norma dell'art. 134, comma 1, del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.
- Annullata per vizi di legittimità con provvedimento in data _____ Prot. n. _____.

Poncarale, li

Il Segretario Comunale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO.

IL SEGRETARIO COMUNALE
MOSCHELLA DOTT. SANTI